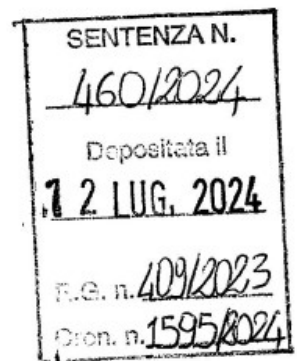




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro



composta dai Signori Magistrati:

Dott. Carlo Coco

Dott. Marcella Angelini

Dott. Luca Mascini

ha pronunciato la seguente

Presidente rel.

Consigliere

Consigliere

S E N T E N Z A

nella causa di appello iscritta al n. 409 / 2023 R.g.l.,
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 49 / 26.1.2023,
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito,
posta in decisione all'udienza collegiale del 11.7.2024,

promossa da:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, in persona del l.r.p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Cascio ed elettivamente domiciliato
presso l'Ufficio legale della sede di Bologna

- appellante

nei confronti di:

Colacitti Giovanni Domenico Maria
rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Sergio
Callipari in Soverato (CZ)

- appellato

udita la relazione della causa fatta dal Presidente dott. Carlo Coco,
sentite le parti e udita la lettura delle conclusioni assunte dai rispettivi
procuratori, come in atti trascritte,
esaminati gli atti e i documenti di causa,

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, nel contraddittorio delle parti, respinta l'eccezione di prescrizione del credito di cui all'avviso di addebito n. 32020210002355658000, notificato in data 28.12.2021 per € 2'047,38 per contributi IVS dovuti all'INPS - Gestione Separata e relativi accessori e sanzioni per il periodo 1-12/2014, ha annullato l'avviso di addebito oggetto dell'opposizione proposta dal Colacitti, compensate le spese processuali, recependo la prospettazione di questi circa la natura occasionale dell'attività lavorativa svolta sulla base della seguente, stringata, motivazione: *"Si osserva che il lavoro autonomo occasionale di cui all'art. 44 c. 2 del d.l. 269/2003 convertito in l. n. 326/2003 si caratterizza per la natura meramente episodica dell'attività lavorativa. Nel caso in esame dalle allegazioni e dalle produzioni delle parti, l'attività svolta dal ricorrente può qualificarsi come attività lavorativa autonoma occasionale: risulta infatti documentato, con le fatture prodotte dal ricorrente relative all'attività lavorativa svolta nel 2014 (doc. n. 2 ric.), che l'attività di disegnatore grafico di pagine web è stata svolta dallo stesso in modo discontinuo ed occasionale; la episodicità dell'attività lavorativa predetta emerge anche dalle dichiarazioni reddituali del ricorrente prodotte dall'INPS da cui risulta che l'attore ha percepito redditi da lavoro autonomo inferiori ai 5000 euro o di poco superiori (all. 3-5 INPS)"*.
2. Col proposto appello – cui resiste, ritualmente costituito, il Colacitti, instando, in subordine alla reiezione, per l'esclusione o diminuzione delle sanzioni comminate – l'INPS contesta la sentenza laddove ha ritenuto la natura occasionale dell'attività in ragione delle fatture emesse e della produzione di reddito nell'anno considerato inferiore alla soglia di euro 5'000, non tenendo conto del complesso delle contrastanti allegazioni probatorie.
3. Va preliminarmente sgombrato il campo dalla pretesa dell'appellato di *"dichiarare inammissibile l'appello per il divieto di proposizione di nuove domande e nuove prove .. ovvero - in caso di ammissione delle stesse - valutare le prove di resistenza e le argomentazioni allegate dal ricorrente"*. L'INPS ha prodotto in appello l'estratto conto assicurativo e le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2015, 2016 e 2017 del Colacitti (doc. 4 / 7) e quest'ultimo in risposta ha prodotto in appello le fatture da lui emesse per tali annualità. Non si tratta sotto alcun profilo di domanda nuova bensì di integrazione probatoria circa lo sviluppo nel tempo, anche oltre il periodo oggetto dell'accertamento, dell'attività di disegnatore grafico di pagine web intrapresa dal Colacitti dal 2012, che trae fondamento dalla comune allegazione delle parti

della fruizione da parte del prefato del regime fiscale agevolato riservato alle nuove iniziative professionali ed imprenditoriali, c.d. *start-up*., sul presupposto e in vista della prevedibile loro espansione e decollo. Invero, nel rito del lavoro, ove si verta in situazione di *"semiplena probatio"* e solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi *"piste probatorie"* significative ai fini della ricerca della verità, il giudice *"ha il potere – dovere di provvedere d'ufficio – ex artt. 421 e 437 c.p.c. – agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti"* ed analogo potere è ovviamente riservato all'iniziativa delle parti (v., *inter plures*, Cass. n. 18252 / 2011, n. 19358 / 2015 e 15925 / 2020).

4. L'appello è fondato.

Si rileva infatti che il Colacitti ha fruito, sia nelle precedenti annualità 2012 e 2013, sia nel 2014 e nelle annualità successive (cui si riferiscono le produzioni di cui al p.fo 3), delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 27 del d.l. 98/2011, con la riduzione al 5 % dell'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali comunali e regionali, riservate a coloro che *"intraprendono un'attività di impresa, arte o professione"*, con intenzione, e presupposto *ex lege*, dunque, di svolgimento professionale ed abituale, non certo occasionale, dell'attività, favorita appunto nel primo quinquennio di avvio, donde la suvvalenza del dato reddituale che, peraltro, nella fattispecie ha visto l'(auspicato) andamento incrementale tipico delle *start-up* (euro 2'920 nel 2012, 5'369 nel 2013, 4'151 nel 2014, 19'995 nel 2015, 20'560 nel 2016, 11'197 nel 2017).

Ne discende la ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione obbligatoria alla Gestione separata, *ex art. 2, co. 26, della legge n. 335 / 1995*, come autenticamente interpretato dall'art. 18, co. 12, della legge n. 98 / 2011, trattandosi di attività svolta con codice ATECO 741021 (disegnatori grafici di pagine web) non soggetta ad iscrizione ad albo professionale e ad iscrizione e contribuzione presso gestione previdenziale alternativa di categoria.

Osserva correttamente l'INPS che, avendo il Colacitti conformato la propria attività ai requisiti previsti per la fruizione dell'agevolazione fiscale, *"non ne può, in questa sede, contraddittoriamente e in maniera strumentale, sostenerne la mera occasionalità in ragione esclusivamente dell'entità del reddito, visto che, per costante giurisprudenza, ciò non è sufficiente. Errato, infatti, il riferimento all'entità del reddito come presuntivo di "non abitualità" dell'attività lavorativa svolta, non avendo il Tribunale fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali enucleati in materia, posto che,*

come ripetutamente rilevato dalla Suprema Corte, il requisito dell'abitudine va apprezzato nella dimensione di scelta ex ante del libero professionista e non invece quale conseguenza ex post desumibile dall'ammontare del reddito prodotto ed in ogni caso il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che questa fosse l'unica attività svolta dal ricorrente in quell'anno, pertanto l'attività, più che abituale, avrebbe dovuto essere considerata addirittura come esclusiva".

Di quanto precede è nitida riprova, per un verso, l'inaffidabilità del ritenere di anno in anno la soggezione a contribuzione a seconda del reddito prodotto (sopra o sotto "soglia"); per altro verso, il dato testuale della descrizione delle attività remunerate, complesse e continuative (con assistenza di durata ordinaria e straordinaria alla clientela del committente e monitoraggio, con pagamento di acconti e saldi), contenuta nelle fatture prodotte in atti, la cui discontinuità attiene soltanto alla cadenza della loro emissione; per altro verso ancora, dallo stesso rapporto di "monocommittenza", peraltro non esclusiva, invocato *ex adverso*, che depone appunto per l'indubbia abitudine delle prestazioni fornite; per altro verso infine, dalla predisposizione dei mezzi necessari allo svolgimento delle prestazioni (ineludibile per il tipo di attività) e dal possesso della partita iva (non necessaria per attività effettivamente occasionali).

5. Appare viceversa meritevole di accoglimento l'eccezione subordinata proposta dall'opponente / appellato, rimasta assorbita dall'accoglimento della domanda principale, e rinnovata in appello, relativa all'erronea applicazione della sanzione per evasione di cui all'art. 116, co. 8, lett. b, della legge n. 388 / 2000.

Secondo detta norma *"i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti ... in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge"*.

L'applicazione della sanzione è quindi collegata ad un preciso elemento intenzionale individuato nella volontà specifica di non versare i contributi sicché è stato ritenuto che tale sanzione non sia dovuta se il credito dell'Istituto, seppure non segnalato in piena conformità alle regole prescritte, è comunque evincibile attraverso documentazione di provenienza del soggetto obbligato (v.

Cass. sent. n. 1230 / 2011) ovvero se il datore di lavoro non abbia operato il versamento alla Gestione commercianti per avere inteso la propria attività come industriale operando in tal guisa il versamento (v. Cass. sent. n. 9159 / 2017). Nel caso di specie in costanza di una normativa complessa che ha originato differenti interpretazioni appare da escludersi il fine fraudolento o il volontario occultamento del presupposto contributivo nella condotta del professionista che ha regolarmente operato l'annotazione dei propri redditi: erroneamente omessa la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi il dato reddituale d'interesse per l'INPS era immediatamente evincibile dal quadro LM della stessa.

Deve pertanto applicarsi il regime sanzionatorio di cui all'art. 116, co. 8, lett. a, relativo al *"caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e / o registrazioni obbligatorie"*, come invero avvenuto, risultando configurabile una mera omissione.

6. Le spese del doppio grado del giudizio vanno integralmente compensate fra le parti in ragione della parziale soccombenza reciproca e concorrendo alla determinazione del contenzioso la scarsa perspicuità della normativa applicata, oggetto altresì di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali.

P. Q. M.

La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, in riforma dell'appellata sentenza, dichiara sussistente l'obbligo d'iscrizione e contributivo alla Gestione separata e, per l'effetto, condanna Colacitti Giovanni Domenico Maria a versare all'INPS la somma di cui all'avviso di addebito dovuta per contributi e sanzioni di legge, queste ultime da calcolarsi ai sensi dell'art. 116, co. 8, lett. a, della legge n. 388 / 2000. Compensa fra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Così deciso in Bologna il 11.7.2024

Il Presidente est.

Dott. Carlo Coco



[minuta depositata il 12.7.2024]

IL DIRETTORE
Dott.ssa Anna Toppo

